

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394, veniva recepito il provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), relativo al quadriennio 1995-1998;

nel contesto dei contenuti del provvedimento concertato, all'articolo 5, comma 2, veniva sancito che:

« Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983 n. 78 »;

il suddetto dispositivo, infatti, andava a mantenere, per i percettori delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, d'imbarco, di aeronavigazione e di volo, il criterio di progressione temporale che, nella previgente normativa, era assicurato dalla rivalutazione sessennale delle medesime indennità;

l'attuazione di tale previsione normativa faceva emergere un divergente criterio applicativo delle Amministrazioni militari e di polizia, rispetto a quello atteso dal personale destinatario del precetto normativo;

tale situazione applicativa faceva scaturire, negli anni successivi, innumerevoli istanze che, rigettate dalle autorità amministrative centrali, si svilupparono in al-

trettanti procedimenti, presso l'autorità di Giustizia Amministrativa (Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e Ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali);

molti procedimenti hanno già dato luogo a sentenze che, nel loro dispositivo di giudizio, hanno confermato la completezza e la giustezza del criterio applicativo sostenuto dai ricorrenti;

nel tentativo di affrontare o riuscire a risolvere, in maniera univoca e definitiva, tale problematica veniva presentata, in data 16 gennaio 2003, una interrogazione al Ministro dell'interno che non otteneva alcuna risposta;

la problematica nella sua complessità dovrebbe essere affrontata soltanto nella medesima sede in cui il dispositivo contestato è stato formulato, cioè, al tavolo della concertazione presso il Ministero della Funzione Pubblica;

se non ritenga di determinare tempi e modalità ritenuti più idonei per il coinvolgimento delle parti interessate, e quali ulteriori iniziative intenda adottare a riguardo.

(2-00998) « *Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci, Volontè* ».

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* di lunedì 10 novembre 2003, alla pagina 8, ha dato

ampio risalto alla gigantesca sparizione di atti e documenti che testimoniavano e costituivano prova di crediti per 150 milioni di euro;

in particolare, secondo i primi rilievi della guardia di finanza e dei superispettori ministeriali, sarebbero introvabili i fascicoli per i crediti sottoindicati:

a) imposta sulle assicurazioni per complessivi euro 111.600.344;

b) bollo virtuale per complessivi euro 20.656.119;

c) Ige per complessivi euro 6.877.757;

d) imposte minori per complessivi euro 3.469.153;

e) tasse di circolazioni per complessivi euro 1.656.138;

f) imposta sugli spettacoli per complessivi euro 1.058.584;

g) multe varie per complessivi euro 878.937;

h) imposta di registro locazioni per complessivi euro 634.387;

i) imposta sui contratti di Borsa per complessivi euro 535.922;

secondo le informazioni fornite da *Il Giornale*, della questione si starebbe occupando la procura regionale della Corte dei conti di Roma, mentre è di rilevare che l'incredibile vicenda riguarderebbe soltanto il Lazio e che il presumibile danno deriverebbe dall'intervenuta prescrizione dei crediti e dalla materiale scomparsa dei documenti giustificativi dei medesimi;

il fatto, se confermato, è di una gravità assoluta ed esige, evidentemente, l'assunzione di provvedimenti atti a garantire il recupero, nei limiti del possibile, dell'imponente danno erariale —;

se le informazioni fornite dal quotidiano *Il Giornale* di lunedì 10 novembre 2003 circa il danno di 150 milioni di euro subito dallo Stato per la perdita di fascicoli e documenti siano rispondenti a verità;

in caso affermativo, se e quali attività siano state svolte, o siano in corso di svolgimento, per l'individuazione delle responsabilità amministrative e, ove queste fossero accertate, quali iniziative di natura cautelare siano state assunte. (3-02873)

ZANETTIN. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tre condomini della zona Pomari di Vicenza, per complessivi 250 appartamenti di proprietà dell'Inail, costruiti in applicazione della legge n. 392/1978 e destinati ad ospitare le famiglie di agenti di polizia, sono oggetto di cartolarizzazione, in conformità alla legge 410/2001;

nell'ambito della procedura di alienazione è sorta tra le parti contestazione in merito al valore di stima da attribuire agli immobili;

in particolare la perizia di stima dell'agenzia del territorio ha quantificato in euro 1.500,00 per metro quadrato il valore da attribuire, mentre diversa stima svolta d'ufficio da una Commissione tecnica incaricata dal difensore civico della Regione Veneto, ha indicato come congruo un valore sensibilmente inferiore, pari ad euro 900,00 per metro quadrato;

numerosi conduttori interessati all'acquisto, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio n. 823/2003, contestando la legittimità del processo di valutazione utilizzato dall'Amministrazione e sono in attesa di pronuncia nel merito;

dinanzi a tanto, ha destato enorme sconcerto la intimazione dell'Inail, in data 5 settembre 2003, con la quale si pretenderebbe di imporre vessatoriamente agli acquirenti « la rinuncia irrevocabile ad ogni contenzioso nei confronti del venditore ed in particolare al ricorso al TAR » e quindi alla legittima riserva di stima da essi operata, pena la messa all'asta dell'appartamento;

si evidenzia la assoluta gravità di tale comportamento, che tende a frustrare in modo inaccettabile il diritto all'esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, di cui all'evidenza sono portatori i ricorrenti, in frontale spregio del disposto dell'articolo 24 della Carta Costituzionale;

è fondamentale che sia garantito ai ricorrenti il legittimo esercizio alla tutela giurisdizionale, facendo loro salva la facoltà di stipulare gli acquisti degli immobili, dichiarando il prezzo imposto soggetto ai conguagli e alle restituzioni, conseguenti alla soluzione del contenzioso sul giusto prezzo —:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo in relazione alla situazione di cui in premessa. (3-02874)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere, in relazione alla modificazione dell'assetto normativo ed alle notizie relative ad una modificazione dell'assetto societario della Cassa depositi e prestiti, se risponde al vero che nell'emanando provvedimento concernente l'organizzazione statutaria e regolamentare della Cassa depositi e prestiti si intende prevedere la partecipazione di Fondazioni bancarie e, in caso positivo, di quale consistenza in valori di capitale sociale percentuali ed assoluti; se tale partecipazione comporti una parallela partecipazione agli organi di governo della Cassa depositi e prestiti e di quale consistenza; se si intenda: prevedere un tasso di remunerazione minima garantita a tali partecipazioni, se non intenda conferire nella Cassa depositi e prestiti le partecipazioni pubbliche in ENI-ENEL o in altre società e prevedere un diritto di *put* o di recesso o di consimile natura a favore delle Fondazioni bancarie eventualmente

aderenti ed a quali condizioni ed entro quali termini. (5-02653)

BENVENUTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere se il Governo intenda puntualmente recepire nel decreto legislativo di riforma dell'imposta sul reddito delle società la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera ex articolo 81, quarto comma della Costituzione, in ordine al mantenimento del credito d'imposta di cui all'articolo 14 del TUIR relativo alle società partecipate dagli enti locali e, in caso contrario, con quali tempi intenda trasmettere nuovamente il testo alle Camere, con i necessari elementi informativi, così come prescritto dall'articolo 11, comma 3, della legge delega n. 80 del 2003. (5-02654)

PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere se corrisponda all'indirizzo politico del Governo l'intenzione, manifestata, in base a notizie di stampa, dall'Amministrazione finanziaria, di considerare prescritti e dunque non più rimborsabili i crediti di imposta datati vantati dai contribuenti nei confronti dell'erario e, in caso affermativo, a quanto ammonti il totale dei crediti che risulterebbero non più rimborsabili in virtù dell'avvenuta prescrizione. (5-02655)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO, PISTONE, GRANDI, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre 2001 l'Agenzia delle entrate ha bandito una procedura concorsuale per l'assunzione di 550 funzionari di qualifica C1, con la previsione di un iniziale tirocinio teorico - pratico della durata di un anno, con retribuzione ridotta al 70 per cento e senza contribuzioni previdenziali; tale tirocinio si è concluso

nel luglio 2003 con lo svolgimento di prove orali finali e approvazione della graduatoria;

mentre il predetto tirocinio era ancora nella fase iniziale, a fine agosto 2002 l'Agenzia delle entrate ha bandito un nuovo concorso per 950 posti in C1, con le medesime modalità del precedente bando ma con tirocinio ridotto ad otto mesi;

risulta all'interrogante che, nel frattempo, in alcune regioni sono state effettuate, ma questa volta attraverso semplici colloqui, ulteriori selezioni per il medesimo profilo professionale utilizzando sia contratti a tempo determinato, sia contratti di formazione lavoro, ma con stipendio pieno compresi i contributi previdenziali;

i primi 550 idonei non sono stati ancora assunti a causa del blocco delle assunzioni pubbliche disposto dalla legge finanziaria per il 2003;

terminato il tirocinio annuale, sono stati viceversa sottoposti, tramite Italia Lavoro, ad un ulteriore « tirocinio di completamento formativo » di sei mesi, con stipendio ridotto al 90 per cento del contrattuale e sempre senza contribuzioni previdenziali, che scadrà il 28 febbraio 2004, con la promessa di successiva assunzione a tempo indeterminato;

le prospettive dei 550 « quasi-funzionari » del bando 2001, una parte dei quali aveva fin dall'inizio rinunciato al proprio lavoro per partecipare al concorso, permangono però a dir poco oscure, stante il virtuale rinnovo del blocco delle assunzioni pubbliche previsto dall'articolo 15, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2004 —:

se e come avverrà la promessa assunzione a tempo indeterminato dei 550 vincitori del concorso bandito nel 2001, una volta che sia esaurito, ormai a brevissima scadenza, il nuovo tirocinio formativo attualmente in corso;

quali sono le prospettive e i tempi di assunzione degli ulteriori 950 funzionari C1 vincitori del concorso bandito nel 2002;

quali siano i motivi e le dimensioni delle lamentate assunzioni a tempo determinato o in formazione lavoro di altri funzionari C1, che risultano effettuate nel frattempo senza concorso;

quali siano in linea generale, le ragioni delle difformità nelle condizioni di assunzione e di lavoro nell'Agenzia delle entrate. (5-02646)

Interrogazioni a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Assoconsum segnala che, il prezzo della benzina è determinato da vari balzelli, accise, IVA. Uno di questi è quanto meno « strano ». Infatti vi sarebbe un'aliquota per una non meglio precisata « campagna d'Africa del 1929 » —:

se il Ministro intenda accertare per quali motivi si continua a pagare questa tassa se non intenda eliminarla quanto prima;

se il Ministro non intenda accertare l'esistenza di altre tasse « occulte » che gravano sul sistema tributario. (4-08191)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

prima del 1988, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non era prevista alcuna forma di risarcimento nei confronti di quei soggetti che fossero stati vittima di un errore giudiziario. Attualmente la riparazione pecuniaria per errore giudiziario è regolamentata dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale e consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna;

invece la riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è stata introdotta dal

nuovo codice di procedura penale ed è regolamentata dagli articoli 314 e 315. La riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo e viene determinata dal giudice in via equitativa —:

quanti pagamenti dal 2000 ad oggi sono stati effettuati per ingiusta detenzione ed errori giudiziari e quali siano ripartite per procura, le relative spese.

(4-08192)

FIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 comma 2, della legge n. 85 del 1997 prevede che « agli ispettori superiori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore »;

l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 stabilisce che l'emolumento previsto dall'articolo 3 comma 2 della legge n. 85 del 1997 « è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua di lire 660.000 non cumulabili »;

con l'articolo 29 decreto legislativo n. 83 del 2001, che aggiunge l'articolo 54-bis al decreto legislativo n. 198 del 1995, il legislatore prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento in questione debba essere calcolato nella misura pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore;

pertanto l'emolumento pensionabile *de quo* per il triennio 1998-2000 è quantificato nella somma di lire 660.000 mentre a partire dal 1° gennaio 2001 lo stesso

è pari alla differenza retributiva tra il livello di inquadramento ed il livello superiore;

il decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001, prevede l'attribuzione del suddetto beneficio soltanto a favore dei marescialli del Corpo della Guardia di Finanza, non contemplando né i marescialli dell'Arma dei Carabinieri né gli Ispettori della Polizia di Stato, comportando in tal modo un'evidente disparità di trattamento —:

quali siano gli intendimenti e le iniziative che i ministri interessati, per quanto di loro competenza, intendano adottare al fine di equiparare le posizioni retributive e previdenziali del personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato a quella del personale del Corpo della Guardia di Finanza. (4-08194)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

come pervenutomi da una denuncia dell'Assoconsum, l'Ici rimane la regina delle imposte sulla casa. L'Ici è un affitto, una patrimoniale, che il proprietario paga al comune, sia che l'immobile dia reddito, sia che non lo dia. Con l'introduzione dell'Ici, il proprietario è stato fortemente penalizzato. I proprietari di casa in città sono contribuenti dei consorzi di bonifica che hanno anche nei loro compiti funzioni ambientali e servizi fognari, ma contemporaneamente per lo stesso servizio pagano alle province il tributo ecologico e ai comuni la tassa sulle fognature. Ici, anche, sulle case presso le quali non si possiede la residenza e spesso con aliquota maggiorata —:

se intenda adottare iniziative normative per modificare la disciplina fiscale, al fine di:

a) evitare che il patrimonio immobiliare perda sempre più valore;

b) ridurre il numero delle imposte, unitamente ad una riduzione del carico

fiscale e ad una reale semplificazione degli adempimenti. (4-08197)

BURLANDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 luglio 2003 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 173 che di fatto trasforma l'Agenzia fiscale del Demanio in ente pubblico economico;

questa trasformazione era stata pianificata dal precedente Governo sicuramente non in questa forma e che a tutt'oggi non sono stati illustrati al personale quali saranno gli sviluppi futuri tanto che non esiste alcuna certezza sul loro futuro di lavoratori né all'interno dell'Ente pubblico economico né al di fuori di esso;

a tutt'oggi non sono stati nominati né il direttore né il comitato di gestione mentre il personale è stato costretto dalla nota n. 2003/40161/Per dell'Agenzia del Demanio Direzione Personale e Relazioni Sindacali a operare una scelta al buio;

risulta a tutt'oggi che la stragrande maggioranza del personale abbia optato per l'uscita dall'Agenzia del Demanio;

altri pezzi della pubblica amministrazione necessitano figure professionali quali quelle attualmente in servizio presso l'Agenzia del Demanio;

i ritardi di attuazione dell'ente pubblico economico e vincoli di compatibilità di alcuni enti pubblici rischiano a tutt'oggi di pregiudicare i legittimi diritti dei dipendenti in « uscita »;

non è stato ancora stipulato il primo contratto delle agenzie fiscali e che quindi i lavoratori dell'Agenzia del Demanio come del resto tutti gli altri lavoratori delle agenzie fiscali sono in uno stato di incertezza contrattuale;

la norma contenuta nel decreto legge n. 296 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 non garantisce assolutamente nessuna certezza futura per i lavoratori dell'Agenzia del Demanio —:

quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare i lavoratori dell'Agenzia del Demanio e nel contempo realizzare quanto precisato nel decreto legislativo n. 173 del 2003 tenendo conto che diventa elemento sostanziale la questione dei tempi di attuazione in quanto la mancanza di certezze da parte del governo, la latitanza degli organi di direzione centrale dell'agenzia hanno ormai creato uno stato di ansia e di demotivazione del personale che potrà trovare una sua soluzione solo in risposte certe e tempi precisi. (4-08200)

RUSCONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 26 settembre 2001 l'Agenzia delle Entrate ha emesso bando di concorso al fine di assumere 550 funzionari (prot. 2001/166701 del 26 settembre 2001 — Agenzia delle entrate). Tale procedura concorsuale è terminata nell'agosto 2003, con successiva pubblicazione dei vincitori;

dopo due prove scritte (una oggettivo tecnico professionale e l'altra attitudinale) è stato portato a termine, come da bando di concorso, da parte dei candidati un tirocinio teorico-pratico della durata di un anno, integrato da una prova finale orale;

per l'anno in corso, in ossequio ai commi 5 e 6 dell'articolo 34 della legge finanziaria per il 2003, non è possibile la loro assunzione;

al fine di non vanificare gli investimenti effettuati con l'intero processo selettivo, caratterizzato da un efficace periodo di formazione sul campo, si chiede al Ministro competente se i vincitori di concorso saranno assunti all'inizio del 2004;

l'articolo 15 della legge finanziaria per il 2004, approvata dal Senato prevede sì la possibilità d'assunzione per i vincitori, ma in concorrenza con altre pubbliche amministrazioni, che dovranno spartirsi complessivamente per l'anno in esame 70 milioni di euro;

tutto questo mentre la stessa Agenzia delle entrate, ha provveduto, alla fine del 2002, per la medesima posizione funzionale, ed in particolare nella regione Lombardia, dove 204 tirocinanti stavano svolgendo il tirocinio per conquistarsi uno dei 150 posti di lavoro previsti dal bando di concorso, ad assumere, previa selezione svolta con un semplice colloquio orale ad assumere 100 nuovi funzionari a tempo determinato. Non solo, ora sempre in Lombardia si paventa il rinnovo di tali contratti a tempo determinato;

L'Agenzia delle entrate, inoltre, sempre per la regione Lombardia ha pubblicato, nell'ottobre di quest'anno, un bando per l'assunzione di 300 nuovi funzionari area C a tempo determinato con contratto di formazione lavoro riservato a chi è inoccupato e con un'età inferiore di 32 anni, nonostante l'esistenza di vincitori che hanno non solo superato un regolare concorso pubblico ma che, a detta della stessa Agenzia delle Entrate, funzionari che hanno effettuato un efficace formazione sul campo. Lei capisce la comprensibile frustrazione di coloro che hanno effettuato una formazione di un anno, che si vedono ora « scavalcati » da questo bando che si prevede l'assunzione funzionari tempo determinato, che con il contratto di formazione lavoro, hanno concrete possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, come previsto nel comma 9 dell'articolo 15 della legge finanziaria per il 2004;

se ci sono fondi per l'assunzione con l'istituto dei contratti di formazione lavoro, dovrebbe essere stata necessariamente prevista l'assunzione di vincitori di concorso con procedure di assunzione ormai ampiamente terminate, diversamente l'aver svolta una formazione completa e lunga deve essere vista come punizione per tali persone, che mentre procedevano alla loro formazione hanno assistito al blocco delle assunzioni;

una volta che il concorso è stato portato a termine, con la pubblicazione dei nomi dei vincitori, per rispetto verso

quanti hanno fatto sacrifici e investito risorse nell'affrontare le procedure di esame, sarebbe quantomeno onesto e corretto procedere all'assunzione cui il concorso stesso era rivolto. Anche perché quelle norme costituzionali che parlano di « buona amministrazione » non sono state ancora cancellate, e continuano a sancire, come dovere in capo alla pubblica amministrazione che non vengano spesi inutilmente i soldi dei contribuenti. E delle due l'una: o l'assunzione di nuovo personale era davvero utile, e allora era cosa buona e giusta effettuare il concorso, o non aveva alcuna utilità, e allora la procedura concorsuale è stata organizzata spendendo senza alcun senso del danaro pubblico;

L'attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa impone, rispettando la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso, l'assunzione di persone attinte da una graduatoria valida e non bandire un successivo concorso pubblico di assunzione che prevedano l'assunzione di personale « scavalcando » e non utilizzando coloro inseriti in graduatorie valide (si richiama a riguardo la sentenza n. 3252/2003 della Cassazione);

la stessa Agenzia delle Entrate ha messo in moto in passato procedure di riqualificazione secondo le previsioni del CCNL del 16 febbraio 1999 e del CC integrativo 20 marzo 2000 e, dopo aver approvato le relative graduatorie degli idonei (Ministero delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali – Ufficio amministrazione delle risorse – decreto n. 69400 del 9 novembre 2001) sta ad oggi, provvedendo a riconoscere agli idonei qualifica e riconoscimento economico, nonostante la sentenza la Corte Costituzionale n. 194/2002 che ha ravvisato tali procedure di riqualificazione non in linea con i principi enucleati dalla stessa Corte. Tali principi sono riconducibili alla regola contenuta nell'articolo 90 della Costituzione: per la copertura dei posti nei ruoli della pubblica amministrazione deve essere svolta procedura concorsuale pubblica. Le assunzioni vanno, secondo tale sentenza,

effettuate con percentuali di assunzione maggiore attraverso pubblico concorso, destinando meccanismi riservati al personale già in servizio una percentuale inferiore. Dello stesso avviso è l'avvocatura generale dello Stato, che con proprio parere al Ministero dell'economia e delle finanze ha commentato tale sentenza;

la conseguente domanda è se si possa da una parte andare contro una sentenza della Corte Costituzionale e riconoscere qualifiche superiori e riconoscimento economico e, al contrario, a chi ha partecipato ad una regola procedura di assunzione, con tirocinio pratico di un anno, non solo non essere assunti neanche per il 2004, e come riconoscimento dei sacrifici e delle risorse investite, vedere l'assunzione di persone per la stessa qualifica e le stesse mansioni tramite i contratti di formazione lavoro —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in merito all'assunzione dei 550 funzionari dell'Agenzia delle entrate in base al bando del 26 settembre 2001, rimuovendo le cause che ad oggi hanno impedito la loro immissione. (4-08222)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

GASPERONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'organico della sede di Fano del Giudice di Pace è senza dubbio sottodimensionato rispetto alle esigenze del territorio;

dal Corriere Adriatico del 17 gennaio 2003 emerge che nell'anno 2002, a fronte di un organico di soli 2 giudici di pace, sono stati emessi 369 decreti ingiuntivi e 296 opposizioni a sanzioni amministrative;

nel complesso si sono svolte 140 udienze e sono state emesse 350 sentenze;

per quanto riguarda il penale, in soli 8 mesi, dal momento che le udienze si sono cominciate a tenere dal mese di maggio, le udienze iscritte sono state 275;

da un raffronto con gli organici di alcune sedi limitrofe, in rapporto al numero della popolazione servita, emerge che la sede di Pesaro, che prevede in organico 10 giudici e ve ne sono 9 effettivamente in servizio, ha un rapporto di un giudice ogni 11.897 abitanti (dato Istat censimento 2001); la sede Pergola, con i suoi due giudici, ha un rapporto di uno a 10.840; la sede di Novafeltria ha un solo giudice per circa 18.000 persone; la sede di Fano, sorprendentemente, ha due soli giudici in organico, a fronte di una popolazione servita di 90.651 unità, con un rapporto quindi di un giudice ogni 45.326 abitanti;

nella *Gazzetta Ufficiale* (4^a serie speciale — Concorsi) n. 92 del 25 novembre 2003, si apprende che la Corte di Appello di Ancona dispone una procedura concorsuale per la copertura di n. 17 posti di giudice di pace in varie sedi;

dalla lettura dell'allegato relativo alle sedi messe a concorso, emerge che per Fano è stato previsto un solo posto aggiuntivo in organico;

anche se il numero dei giudici di pace della sede di Fano salisse a 3, il rapporto sarebbe comunque di un giudice ogni 30.217, ben al di sopra della media delle altre sedi sopra citate —:

tenendo conto della funzione svolta da questi servizi ai fini di un contributo fondamentale di rapidità offerto al corso della giustizia, se non ritenga inadeguato e insufficiente il potenziamento previsto dell'organico della sede di Fano, per allinearsi alle altre sedi;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per garantire attraverso le opportune integrazioni di organico anche ai cittadini di Fano il diritto ad una giustizia più rapida. (4-08198)